



COMUNE DI GIOVINAZZO
(Provincia di Bari)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria

Convocazione 1°

Oggetto: Regolamento comunale in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – modifi che ed integrazioni.

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di Luglio, con inizio alle ore 20,20, nella solita sala adunanze consiliari.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

Dall'appello risulta: Sig. Tommaso DEPALMA - Sindaco - Presente

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
FAVUZZI	DOMENICO VITO	Si	
FUSARO	VINCENZO	Si	
BATTISTA	TOMMASO	Si	
LEALI	GIANCARLO	Si	
BOLOGNA	FELICE	Si	
CARLUCCI	RAFFAELE	Si	
SPADAVECCHIA	CLAUDIO	Si	
CERVONE	FRANCESCO	Si	
BONVINO	FILIPPO	Si	
ARBORE	ALFONSO	Si	
DAGOSTINO	CONSIGLIA	Si	
STUFANO	COSMO DAMIANO		Si
CAMPOREALE	GIOVANNI		Si
DELVECCHIO	ANTONIO	Si	
GALIZIA	ANTONIO		Si
D'AMATO	VINCENZO	Si	

Totale presenti n. 14

Totale assenti n. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti il Sig. Domenico Vito FAVUZZI nella qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta con l'assistenza del Dott. Vito PALMIERI - Segretario Generale premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;
- ai sensi dell'art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, che al Titolo III disciplina le modalità applicative della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) approvato con deliberazione Consiliare n. 48 del 28/9/1995 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30/5/2008;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

RITENUTO necessario

- modificare l'art. 6, comma 2, del vigente Regolamento, al fine di precisare le condizioni che legittimano il diritto all'esclusione dalla tassa;
- modificare l'articolo 13, comma 4, del vigente Regolamento, per le seguenti motivazioni:
 - a) al comma 2 lettera a) specificare la definizione di abitazione non di lusso;
 - b) al comma 4 inserire le ONLUS fra i soggetti che hanno diritto alla riduzione della TARSU nella misura del 50%;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni);

VISTO lo Statuto comunale;

Presenti n. 14 con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le ragioni suesposte, che qui si intendono integralmente richiamate,

- di sostituire la lettera e), del comma 2, dell'art 6 del vigente regolamento comunale in materia di TARSU con la seguente:
e) fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo in cui sussistono dette condizioni;
- di inserire la seguente lettera f), al comma 2, dell'art 6 del vigente regolamento comunale in materia di TARSU:
f) fabbricati interessati dai seguenti interventi edilizi: restauro e risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lettera c, del D.P.R. 6/6/2001) oppure ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d, del D.P.R. 6/6/2001), limitatamente alla durata dell'intervento edilizio.
- di inserire, alla lettera a) del comma 2 dell'art 13 del vigente regolamento, dopo «sino ad euro 25,00» le seguenti parole «Sono da considerarsi di lusso i fabbricati aventi categoria catastale A/1, A/7, A/8 e A/9»
- di sostituire il comma 4 dell'art 13 del vigente regolamento comunale con il seguente:
4. La tariffa ordinaria viene ridotta al 50% nel caso di ONLUS, associazioni sociali, culturali, sportive, di volontariato, d'arma e combattentistiche.

- di dare atto che, a seguito delle modificazioni ed integrazioni operate, l'attuale formulazione dell'art. 6 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) risulta essere la seguente:

ART. 6

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati a Impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) la parte degli impianti sportivi e palestre destinata esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - d) unità immobiliari destinate ad abitazione, prive di mobili e suppellettili o di utenze (gas, luce, acqua, ecc.) e non utilizzate;
 - e) **fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo in cui sussistono dette condizioni;**
 - f) **fabbricati interessati dai seguenti interventi edilizi: restauro e risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lettera c, del D.P.R. 6/6/2001) oppure ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d, del D.P.R. 6/6/2001), limitatamente alla durata dell'intervento edilizio.**

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri e i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
3. bis. Sono escluse dalla tassazione:
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie, sia di civile abitazione che di locali diversi dalle abitazioni, che non siano aree operative;
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie adibite a verde ornamentale;
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Per tutte le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 15%, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

- di dare atto che, a seguito delle modificazioni ed integrazioni operate, l'attuale formulazione dell'art. 13 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) risulta essere la seguente:

ART. 13

Agevolazioni

1. *Le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.*

2. Sono esonerati dal pagamento della T.R.S.U., fermo restando l'obbligo di denuncia, i soggetti passivi che versino in una grave situazione di disagio economico, accertata annualmente dai servizi sociali, e che siano nelle seguenti condizioni:

- a) nuclei familiari con reddito complessivo di tutti i conviventi come da situazione anagrafica di un importo inferiore o pari all'assegno sociale aggiornato annualmente (concorrono a formare il reddito familiare complessivo le somme percepite, a qualunque titolo, tassabili e non ai fini IRPEF). Dal suddetto reddito complessivo sarà detratto l'importo, fino ad un massimo di € 400,00 mensili, corrisposto a titolo di canone per l'abitazione principale debitamente comprovato dal contratto di locazione regolarmente registrato, nonché da ricevute di pagamento. I suddetti nuclei familiari potranno beneficiare dell'esenzione ancorché titolari di diritti reali su un unico immobile, adibito ad abitazione principale, purché di categoria catastale non di lusso, con relativa pertinenza (limitatamente ad una sola unità immobiliare di categoria catastale C/2 o C/6) ai sensi delle leggi vigenti, nonché di diritti reali su fondi agricoli con reddito dominicale complessivo sino ad € 25,00. **Sono da considerarsi di lusso i fabbricati aventi categoria catastale A/1, A/7, A/8 e A/9. Può produrre istanza di esonero unicamente l'intestatario del ruolo.**
- b) gli Enti morali legalmente riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica e gli Istituti Religiosi che svolgono attività didattico-educativa.

3. La tariffa ordinaria viene ridotta al 70% nel caso di:

- a) Attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver predisposto sistema di pretrattamento dei rifiuti o di riduzione della produzione degli stessi oppure nel caso in cui siano prodotte notevoli quantità di rifiuti che possano dar luogo al riciclaggio di materie prime secondarie o che permettano la produzione di energia;

4. **La tariffa ordinaria viene ridotta al 50% nel caso di ONLUS, associazioni sociali, culturali, sportive, di volontariato, d'arma e combattentistiche.**

- di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico che sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
- di trasmettere copia della presente deliberazione ad ABACO S.p.A., Concessionario della gestione ordinaria, nonché della gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate comunali, per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa l'attuazione di tutte le iniziative necessarie a favorire la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle agevolazioni deliberate.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs.vo n. 267/2000, su proposta del consigliere Spadavecchia Claudio, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile con voto favorevole unanimi reso dai 14 consiglieri presenti e votanti.

